



# COMUNE DI VALFENERA

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 DEL 25/03/2025

Oggetto:

**APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

L'anno duemilaventicinque, addì venticinque, del mese di marzo alle ore ventuno:zero, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in adunanza Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE:

| Cognome e Nome     | Carica                 | Presente |
|--------------------|------------------------|----------|
| ARISIO Sergio      | Presidente             | Sì       |
| ACCOSSATO ELENA    | Consigliere            | Sì       |
| TRINCHERO Pietro   | Vice Sindaco           | Sì       |
| BOLLITO ROBERTO    | Consigliere            | Sì       |
| COLUCCIA SIMONA    | Consigliere            | Sì       |
| INGRASSIA MARINA   | Consigliere            | Sì       |
| ANTAL MARTINA      | Consigliere            | Sì       |
| PARCESEPE Cristian | Consigliere            | Giust.   |
| DATA MASSIMO       | Consigliere            | Giust.   |
| TRINCHERO FABIO    | Consigliere            | Sì       |
| SCANAVINO SARA     | Consigliere            | Giust.   |
|                    | <b>Totale presenti</b> | <b>8</b> |
|                    | <b>Totale assenti</b>  | <b>3</b> |

Assiste alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Daniele Zaia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ARISIO Sergio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** il Regolamento Comunale Tari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29.12.2017 e successivamente modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30.06.2021;

**Considerato** che la Giunta Comunale, con Delibera nr.13 del 15.03.2025, ha dato indirizzo di procedere all'attivazione di un servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature;

**Appurato che** si rende necessario procedere alla previsione di uno specifico articolo nel Regolamento Comunale Tari, ovvero

### **Art. 13bis**

#### **Servizio di raccolta domiciliare sfalci**

1. *A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dalla vigente scheda dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore.*
2. *Gli oneri economici del servizio sono a carico del richiedente e sono versati al Comune con pagamento anticipato annuale (o per frazione di anno) e decorrenza del servizio dal giorno della consegna del contenitore.*
3. *La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dall'anno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.*
4. *La tariffa per i servizi di cui al precedente comma 1 è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI.*
5. *In caso di necessità di maggiori volumi di conferimento, ogni utenza potrà richiedere un massimo di 2 bidoni, che verranno tariffati in proporzione a quanto previsto al comma 3.*
6. *In caso di mancato pagamento, il servizio verrà sospeso e si procederà al ritiro del bidone assegnato.*

**Esaminato** l'articolo proposto;

## **Richiamati**

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.

## **Dato atto**

- che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.Lgs 228/2021 convertito in Legge 15/2022 prevede che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.[...]”*.

## **Dato atto**

- che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

## **Acquisiti**

- sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

### **Ritenuto**

- necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento della TARI al fine di rendere l'applicazione della tariffa in linea con quanto previsto dal nuovo D.L.gs. 116/20;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi in forma palese

### **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
  - a) di inserire nel Regolamento il seguente articolo

#### ***Art. 13bis***

#### ***Servizio di raccolta domiciliare sfalci***

- a. A seguito di specifica richiesta formulata dalle utenze interessate e inoltrata al Comune, lo stesso fornisce, qualora previsto dalla vigente scheda dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani, il servizio di raccolta domiciliare di sfalci e potature con apposito contenitore.*
  - b. Gli oneri economici del servizio sono a carico del richiedente e sono versati al Comune con pagamento anticipato annuale (o per frazione di anno) e decorrenza del servizio dal giorno della consegna del contenitore.*
  - c. La cessazione nel corso dell'anno del servizio di cui al precedente comma deve essere dichiarata preventivamente al Comune, ed ha effetto dall'anno successivo a quello della restituzione o del ritiro del contenitore assegnato.*
  - d. La tariffa per i servizi di cui al precedente comma 1 è fissata dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della TARI.*
  - e. In caso di necessità di maggiori volumi di conferimento, ogni utenza potrà richiedere un massimo di 2 bidoni, che verranno tariffati in proporzione a quanto previsto al comma 3.*
  - f. In caso di mancato pagamento, il servizio verrà sospeso e si procederà al ritiro del bidone assegnato.*
- b) di prendere atto che il suddetto regolamento come modificato avrà efficacia dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies, del D.Lgs 228/2021;
  - c) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
  - d) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

CON VOTI favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0 espressi in forma palese:

### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



## COMUNE DI VALFENERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 25/03/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI**

**ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267**

| Parere    | Esito      | Data       | Il Responsabile                 | Firma |
|-----------|------------|------------|---------------------------------|-------|
| TECNICO   | Favorevole | 19/03/2025 | F.to: Gioda Dr.ssa<br>Valentina |       |
| CONTABILE | Favorevole | 19/03/2025 | F.to: Gioda Dr.ssa<br>Valentina |       |

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL SINDACO**

**F.to ARISIO Sergio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Dott. Daniele Zaia**

---

### **ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;

**Valfenera, li 28/04/2025**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to ZAIA Dott. Daniele**

---

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/03/2025 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

**Valfenera, li 25/03/2025**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to ZAIA Dott. Daniele**

---

É copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.

**Valfenera, li 28/04/2025**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**